

(N. 526-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 4 aprile 1950
modificato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati
nella seduta del 14 luglio 1950 (V. Stampato N. 1219)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 LUGLIO 1950

**Finanziamento da parte dello Stato
dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche (E. N. I. T.).**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche è fissato per l'esercizio finanziario 1948-49 in lire 190.000.000.

All'onere di cui sopra si farà fronte per lire 188.200.000 con parte delle maggiori entrate indicate nel quinto provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1948-49 e per lire 1.800.000 con la somma già stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 2

A partire dall'esercizio finanziario 1949-50 il contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche è stabilito in lire 380.000.000 annue.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Il contributo dello Stato nelle spese di finanziamento dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche è stabilito in lire 380.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50 ed in lire 855.000.000 annue a partire dall'esercizio finanziario 1950-51.

A detti oneri sarà fatto fronte con i rispettivi stanziamenti di pari importi iscritti ai capitoli 202 e 203 degli stanziamenti di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51.

Art. 3.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.